

b) - si conveniva la liberazione del mutuo e la cancellazione dell'ipoteca a favore degli appartamenti intt. 1, 2, 7, 8, 11, 16 e 9 e loro accessori (soffitte cantine, auto-rinnesse) facenti parte dell'immobile ipotecato;

c) - si conveniva il frazionamento del mutuo residuo e la ripartizione della corrispondente ipoteca in quote proporzionali al valore delle unità immobiliari non liberate e l'accollo di esse quote da parte dei proprietari degli alloggi;

d) - si consentiva da ciascuno dei detti proprietari l'iscrizione di un'ipoteca suppletiva di £ 20.000, a garanzia di eventuali spese giudiziarie non collocate per legge nonché l'annotazione a margine della trascrizione 4 agosto 1941 n° 12221 reg. form. Del patto di non cedere i fitti e le rendite degli immobili per tutta la durata del contratto di mutuo.

Alcuni degli acollatari di cui sopra avvalendosi di clausole contrattuali che lo consentono, hanno già provveduto al rimborso delle quote di mutuo a loro carico